

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 733}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIROGLIO, BALDI, BOTTA, STELLA, PREARO

Presentata il 9 agosto 1972

Indicazione geografica obbligatoria nelle denominazioni dei vini

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore vitivinicolo italiano, in questi ultimi decenni, ha subito rapidi mutamenti soprattutto per le più spiccate tendenze dei consumatori verso le produzioni pregiate.

Il migliorato tenore di vita induce a bere forse meno ma a bere meglio. Le denominazioni di origine, in questo quadro, assumono una sempre maggiore importanza sul piano della tutela qualitativa del prodotto, avendo per scopo la valorizzazione commerciale delle produzioni tipiche e genuine. « Denominazione di origine » è considerata la denominazione geografica utilizzata per designare un prodotto; per la lettera e lo spirito della Convenzione di Lisbona del 31 ottobre 1958, nell'ambiente geografico vengono esaltati gli elementi naturali e gli usi locali « leali e costanti » che conferiscono al prodotto caratteristiche originali. D'altra parte l'inizio del Mercato Comune ha accentuato questioni che già si stavano delineando nel settore dei vini di qualità a causa di una notevole illecita concorrenza di prodotti meno noti e pregiati a quelli più qualificati. Per dirla con il professore Branas « vi sono due viticolture: quella che dà la priorità alle caratteristiche del vino che ne giustificano il consumo, e

quella che antepone a tutto il profitto del commercio. Non occorre dire da quale parte sono i demagoghi, né ciò che li attira e li lega ». È questo un severo monito specie per i paesi che hanno tradizioni luminose nel campo della vitivinicoltura mondiale e, perciò stesso, le più gravi responsabilità.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 e relativi disciplinari di produzione si è cercato di ovviare ad alcuni inconvenienti, avviando la migliore produzione nazionale verso la categoria delle denominazioni « controllate e garantite »; e molto merito del lavoro compiuto lo si deve al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, cui compete il parere più impegnativo nel corso dell'istruttoria delle domande di riconoscimento.

Il problema dell'eliminazione della concorrenza sleale all'uso delle denominazioni geografiche per i vini non può però essere risolto soltanto attraverso l'applicazione del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 930, soprattutto nei confronti di quei vini che sono più conosciuti dai consumatori attraverso il nome di un vitigno che attraverso il nome della zona ove le uve sono prodotte. Questa necessità viene anche rece-

pita in sede comunitaria con la proposta di regolamento del consiglio della CEE del 29 marzo 1972, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti. In essa si riconosce che « la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti rivestono grande importanza e sono di massima utilità per proteggere il produttore dalla concorrenza sleale ed il consumatore dall'inganno ». La normativa proposta riguarda, tra l'altro, il problema della etichettatura e della pubblicità.

Nello spirito di tale proposta di regolamento, per l'importanza che la designazione, sulle etichette e nella pubblicità, riveste per la commercializzazione dei vini, appare utile elaborare alcune norme dettagliate al riguardo e a salvaguardia delle tradizionali produzioni spumantizzate in attesa di giungere, nel futuro, ad un regime comunitario nell'utilizzazione di ogni indicazione per la designazione dei vini. Infatti assistiamo ad un preoccupante estendersi del fenomeno della contraffazione del prodotto e delle concorrenze illecite.

Abbiamo così avuto ed abbiamo molti casi in cui i consumatori, comprando, ad esempio, un non meglio definito « Moscato » spumante imbottigliato nell'Astigiano, credono di acquistare un autentico « Asti Spumante » o « Moscato d'Asti Spumante » a denominazione controllata. Lo stesso avviene per altri prodotti in altre Regioni vinicole del nostro paese. Infatti l'indicazione in etichetta della frase « di origine » o di « a denominazione d'origine », oggi non può considerarsi in contrasto con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Per non ingenerare pericolose confusioni tra i consumatori, appare opportuno fissare legislativamente una ben netta distinzione fra la denominazione di origine semplice (DOS) e le denominazioni di « origine controllata (DOC) », « controllata e garantita (DOCG) »; queste ultime due soggette ad una più efficiente disciplina, obbligando gli operatori vinicoli ad usare in etichetta almeno l'indicazione « denominazione di origine semplice ».

D'altra parte l'articolo 3 del più volte menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 930 parrebbe non porre limiti territoriali, in quanto la DS designa vini ottenuti da uve provenienti da vitigni tradizionali della corrispondente zona di produzione. Ciò fa sorgere dubbi, equivoci e confusioni perché tra l'altro, parrebbero leali ed ammesse indicazioni quali « Rosso Italia », « Rosso Valpadana », « Malvasia Italia » e simili. Infatti,

ove la zona di produzione non venga delimitata con apposito decreto ministeriale, essa « si intenderà costituita dall'intera circoscrizione dei comuni ricadenti nel territorio cui si riferisce il nome o qualificazione geografica, assunto come denominazione di origine del vino ». Appare, quindi evidente, per ragioni non solo di carattere giuridico, che si debbano evitare dizioni così generiche, le quali risultano controproducenti. Anche la denominazione di origine semplice, riconosciuta con decreto, non dovrebbe andare oltre il limite territoriale di una zona o regione, intesa, però, non in stretto senso amministrativo, ma secondo la tradizione enologica locale.

Dopo numerosi convegni specializzati tenutisi in questi ultimi tempi nelle zone vitivinicole interessate — durante i quali i problemi cui ora abbiamo fatto cenno sono stati lungamente dibattuti — si è pervenuti anche alla conclusione che la miglior soluzione possibile sia quella di disporre che tutti i vini finora prevalentemente conosciuti con nome di vitigno, portino obbligatoriamente, nei documenti commerciali di accompagnamento, sulle etichette delle bottiglie (ove il prodotto sia portato al consumo imbottigliato) e nella pubblicità, l'indicazione della zona geografica di produzione delle uve. Ciò poiché non sembra possibile, anche in base ai principi recentemente convalidati da regolamentazioni comunitarie, estendere l'attuale tutela delle denominazioni di origine anche ai vini conosciuti prevalentemente con il nome di vitigni.

Con la soluzione che si propone il consumatore sarà maggiormente posto in condizione di conoscere perfettamente la reale località di provenienza del prodotto ed i produttori delle zone migliori subiranno in misura notevole inferiore a quella finora lamentata, la concorrenza sleale ai loro prodotti perpretata soprattutto approfittando della buona fede degli acquirenti che non distinguono il significato delle indicazioni geografiche quando queste ultime fanno semplicemente parte della menzione obbligatoria della regione sociale riguardante la ditta imbottigliatrice. Se il Parlamento approverà il provvedimento che proponiamo, anche il consumatore avrà un altro efficace strumento di tutela che gli consentirà la protezione necessaria sulla genuinità e tipicità del vino di qualità verso cui una società a redditi crescenti viene sempre più orientata.

Per queste fondamentali ragioni, si raccomanda la approvazione della seguente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Oltre che le zone di produzione dei vini a « denominazione di origine controllata » e a « denominazione di origine controllata e garantita », la cui disciplina è prevista e regolamentata con il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini, debbono venire delimitate le zone di produzione dei vini » a denominazione di origine semplice ».

ART. 2.

Quando nella designazione di uve, mosti, vini, si usa il nome di un vitigno, è fatto obbligo di specificare anche la zona o le zone di coltivazione con riferimento ad ambiti geografici non superiori a quello regionale. Se più zone sono indicate esse devono esserlo in ordine decrescente di partecipazione quantitativa alla coltivazione del vitigno specificato.

Se si menziona un vitigno in relazione ad un prodotto che proviene anche da altri, anche questi ultimi vanno indicati, e tutti i vitigni menzionati devono apparire in ordine decrescente di partecipazione quantitativa alla formazione del prodotto.

Nella indicazione dei vitigni è consentito omettere quelli che globalmente partecipano alla formazione del prodotto in misura non superiore al 15 per cento, e nella indicazione della zona di coltivazione di ciascun vitigno menzionato è consentito omettere quelle che globalmente hanno partecipato alla sua produzione in misura non superiore al 15 per cento.

ART. 3.

Quando in applicazione dell'articolo precedente sono menzionati più vitigni e più zone, le diverse menzioni devono essere fatte con caratteri di dimensioni inferiori a quelli usati per il nome del vitigno, ma le loro dimensioni inferiori, sia in altezza che in larghezza devono essere superiori ad un terzo.

ART. 4.

Nelle zone in cui si producono mosti o vini a denominazione di origine controllata, o controllata e garantita resi spumanti, le cui denominazioni comprendono il nome di un vitigno, è proibito usare il nome di quel vitigno unitamente a qualsiasi altra denominazione geografica, fermo restando tutto quanto prescritto nei disciplinari di produzione dei predetti mosti e vini DOC e DOCG.

In questi casi le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 1 verranno date con caratteri di altezza non superiore a 3 millimetri e di larghezza non superiore a millimetri 1,5.

Denominazioni che siano combinate o abbiano una qualsiasi attinenza anche geografica con le parole e le zone di vini a denominazione di origine « controllata » e « controllata e garantita » sono proibite, ad eccezione di quelle previste nei disciplinari di produzione di tali vini.

ART. 5.

Nelle etichette e nella pubblicità è vietato qualificare « di origine » o « a denominazione di origine » vini diversi dai VQ-PRD, e dai vini extra comunitari ad essi assimilati.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore nel 30° giorno da quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I prodotti non in regola con le sue disposizioni dovranno essere denunciati entro 15 giorni da quello della suddetta entrata in vigore ai competenti istituti incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste della repressione delle frodi, e potranno successivamente essere offerti in vendita, detenuti per la vendita e venduti fino ad esaurimento, non oltre, tuttavia il 360° giorno da quello della entrata in vigore.

Anche la detenzione negli stabilimenti di imbottigliamento non dovrà andare oltre il 180° giorno da quello della entrata in vigore.